

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

Presidenza del Presidente MICOLINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati» (226), d'iniziativa del senatore Lobianco e di altri senatori

«Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» (685), d'iniziativa dei deputati Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 685, con assorbimento del disegno di legge n. 226)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 8 e passim

BORRONI (PDS) Pag. 9, 17
FOGU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 8, 19
GIBERTONI (Lega Nord) 18
ICARDI (Rifond.Com.) 10, 18
MOLTISANTI (MSI-DN) 18
RABINO (DC), relatore alla Commissione 4, 9, 12 e passim
ZANGARA (DC) 18

Interrogazioni

PRESIDENTE 19, 21
BORRONI (PDS) 21
FOGU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 20

I lavori hanno inizio alle ore 16,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati» (226), d'iniziativa del senatore Lobianco e di altri senatori

«Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» (685), d'iniziativa dei deputati Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 685, con assorbimento del disegno di legge n. 226)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 226 e 685.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione sull'emendamento 2.6, pertanto possiamo procedere alla votazione del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Come i colleghi ricordano, è stato preso a base dell'esame il disegno di legge già approvato della Camera dei deputati. Do pertanto lettura degli articoli del disegno di legge n. 685:

CAPO I.

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

È approvato.

Art. 2.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole-forestali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Introdurre inizialmente il seguente comma:

«1. I funghi spontanei appartengono ai proprietari o ai conduttori dei terreni i quali possono riservarsene la raccolta senza autorizzazioni delimitando, anche in forma consorziata, con apposite tabelle esenti da tasse, gli appezzamenti interessati, usufruendo dei servizi di vigilanza previsti dall'articolo 11. Essi non sono soggetti alle limitazioni ed ai divieti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 e dal comma 1 dell'articolo 6».

2.5

CARLOTTO

Introdurre inizialmente il seguente comma:

«I proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta, senza autorizzazioni, dei funghi epigei spontanei delimitando anche in forma consorziata, con apposite tabelle esenti da tasse, gli appezzamenti interessati. Essi non sono soggetti alle limitazioni e ai divieti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 1 dell'articolo 6 e sono esenti dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 o dal secondo comma dell'articolo 2».

2.6

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «di autorizzazione alla» con le altre: «di conseguimento di un patentino micologico con cui si autorizza la», nonché le parole: «determinando anche» con le altre: «e determinano».

2.2

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «di norma».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: «Il conseguimento del patentino micologico si ottiene attraverso un esame che il raccoglitore di funghi dovrà sostenere al fine di dimostrare la conoscenza delle specie più diffuse nel territorio di funghi commestibili, non commestibili o velenosi, delle leggi e dei regolamenti in materia di funghi, dei più elementari comportamenti di tutela ambientale».

2.4

IL RELATORE

Dal momento che il senatore Carlotto è assente, dichiaro decaduto l'emendamento 2.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, come precedentemente ricordato è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione. Peraltro l'emendamento presenta degli aspetti che lo collegano agli articoli 4 e 6; pertanto, se non si fanno osservazioni, propongo di accantonarlo e di esaminarlo dopo l'approvazione dei suddetti articoli.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 2.4, introduttivo di un comma dopo il comma 2, viene riformulato in questo senso: «Il conseguimento del patentino micologico si ottiene attraverso un esame che il raccoglitore di funghi dovrà sostenere al fine di dimostrare la conoscenza delle specie più diffuse nel territorio di funghi commestibili, non commestibili e velenosi, dei più elementari comportamenti di tutela ambientale».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4 nel testo riformulato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dal relatore.

È approvato.

L'articolo 2 viene accantonato. Passiamo agli articoli seguenti, di cui do lettura:

Art. 3.

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei

comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

È approvato.

Art. 4.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi o di due chilogrammi delle seguenti specie e varietà:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus cibarius*;

c) *Cantharellus lutescens*;

d) *Amanita caesarea*;

e) *Morchella esculenta* e relativo gruppo (*Morchella esculenta*, *Morchella conica*, *Morchella elata*);

f) *Tricholoma georgii*.

2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

3. Le caratteristiche morfologiche delle specie indicate al comma 1 sono riportate nella tabella allegata alla presente legge.

Do lettura della tabella richiamata nell'articolo:

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELLE SPECIE ELENCALE ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1

1. *Boletus edulis* Bulliard (Fries).

Cappello (5)10 - 25(30-40) cm., molto largo, quasi sempre sodo, bruno-rugginoso ma anche bruno-laterizio, bruno-nerognolo o quasi cinerino.

Tuboli da bianchi a giallognoli-verdognoli. Gambo 5-16(25) × 1,5-5(7) cm. per lo più bulboso, reticolato e quasi fulvo, talvolta pressochè cilindrico, liscio e bianchiccio. Carne assai spessa, consistente, bianca, anche un po' vinosa sotto la cuticola pileica. Spore lisce fusiformi, colore bruno oliva scuro in massa.

Cresce praticamente ubiquitario, nella tarda primavera e a fine estate-autunno.

2. *Boletus pinicola* (Vittadini) Venturi.
Cappello (10)15 - 30(40) cm. inizialmente a fioccosità assai evidente, pruinato di bianco, quasi viscido, generalmente solcato-bossolato, al centro castano intenso, verso i bordi anche rosso-rame. Carne molle, bianca, con alone vinoso-viola sotto la cuticola, in prossimità dei tuboli anche da gialla a verdognola. Gambo 5-12(20) × 3-6(9) cm., per lo più reticolato con l'età, da bianchiccio a color carne. Spore lisce fusiformi, colore verde-oliva in massa.
Cresce in boschi di conifere e latifoglie in tarda primavera, poi autunno anche inoltrato.
3. *Boletus aereus* Bulliard (Fries).
Cappello 10-25(30-40) cm., bronzeo-nerognolo o fuliggineo-bruno. Gambo 5-12(18) × 3-6(9) cm., giallognolo, un po' fulvo, talvolta bruniccio, di spessore quasi uniforme, reticolato, talvolta privo di reticolo in età avanzata. Tuboli corti, color zolfo. Carne spessa e consistente.
Spore lisce e fusiformi, colore bruno-verde-oliva chiaro in massa.
Cresce in simbiosi con latifoglie su terreno preferibilmente calcareo in stagione calda.
4. *Boletus reticulatus* Schaeffer.
Cappello 5-20(25-30) cm., bruno con screpolature a reticolo chiare, dapprima quasi globoso poi fino a quasi piano. Tuboli angolosi, minuti, passanti dal bianco al giallo-verdognolo. Gambo 5-20(30) × 1,5-3(7) cm., prima bulboso poi slanciato, spesso, color beige con reticolo dal bianco al bruno. Carne spessa e da soda a morbida.
Spore lisce fusiformi, color bruno-oliva scuro in massa.
Cresce sotto latifoglie e aghifoglie dalla tarda primavera all'autunno.
5. *Cantharellus cibarius* Fries.
Cappello 1-12 cm., carnoso, grosso, convesso, schiacciato poi aperto, depresso al centro, liscio, variante dal giallo uovo al giallo arancio. Margine involuto che si distende con l'età. Pieghe imeniali forcate, molto decorrenti, concolori al cappello. Gambo 3-7 × 0,7-2 cm., pieno, sodo, generalmente attenuato alla base, concolore al cappello. Carne bianca o leggermente giallastra, soda.
Spore giallo pallide in massa, ellittiche, lisce.
Cresce pressochè ubiquitario, dalla primavera all'autunno.
6. *Cantharellus lutescens* Fries.
Cappello 3-5 cm., minuto, elastico, imbutiforme, finemente fibrilloso-scaglioso, colore bruno-seppia; margine irregolare. Superficie imeniale prima liscia poi con vaghe venature irregolari, da rosa-incarnato a giallo-arancio. Gambo 5-8 × 0,5-1,5 cm., cavo, irregolarmente compresso, liscio, giallo. Carne minuta un po' giallastra.
Spore bianche in massa, ellittiche.
Cresce sotto conifere nei luoghi umidi erbosi, tarda estate-autunno.

7. *Amanita caesarea* (Scopoli ex Fries) (Schwartz) Person.
Cappello 6-18 cm., da emisferico a convesso, nettamente striato al margine, cuticola lucida rosso-arancio generalmente senza residui di velo.
Lamelle molto fitte, giallo dorate, libere. Gambo 8-15 × 2-3 cm., subcilindrico non bulboso, liscio, interamente giallo, pieno poi farcito. Anello membranoso pendulo persistente, striato, concolore al gambo.
Volva a sacco, ampia, membranacea, bianca. Carne bianca, gialla sotto la cuticola del cappello.
Spore bianche leggermente gialle in massa, ellittico ovoidali.
Cresce sotto latifoglie in terreni siliceo calcarei, estate-autunno.
8. *Morchella esculenta* (St. Amans) Person.
Cappello a mitra di medie o grandi dimensioni, forma da arrotondata ad ovoidale, colore da giallo paglierino a giallo scuro. Alveoli larghi e profondi circoscritti da sottili costolature irregolari e concolori, a maturità bruno-ruggine. Gambo 3-10 × 2-3 cm., cilindrico, cavo, biancastro-paglierino.
Ascospore giallo ocrea in massa.
Cresce con preferenza sotto olmo o frassino, primavera.
9. *Morchella conica* Person.
Cappello a mitra di medie dimensioni, da conico a ottuso, colore da griseo-castaneo a bruno-nerastro. Alveoli delimitati da costolature longitudinali relativamente parallele, ondulate, sterili; colore grigio-bruno o nerastro-bruno. Gambo 2-4 × 1-1,5 cm., biancastro poi giallo-bruno, cilindrico cavo.
Ascospore bianco crema in massa.
Cresce in boschi e cespugli, primavera.
10. *Morchella elata* Fries.
Cappello a mitra di medie dimensioni, conico-ovoide, poco ottuso, da olivastro a brunastro-rosso. Alveoli piccoli e irregolari con costolature quasi parallele, concolori e unite qua e là da costolature irregolari trasversali. Gambo 3-5 × 1,2-2 cm., slanciato e ingrossato alla base, cavo, bianco, furfuraceo.
Ascospore color crema in massa.
Cresce nei boschi di conifere, primavera.
11. *Tricholoma georgii*.
Cappello 10-15 cm., carnoso, da convesso con margine involuto a spianato, liscio, sovente screpolato, bianco sporco, color crema, grigiastro o nocciola chiaro. Gambo robusto, pieno, cilindrico, biancastro, sfumato ocreo al piede (fino a 8-10 cm.). Lamelle fitte, da bianche a color crema. Carne soda, ma fragile, bianca. Spore bianche in massa, ellittiche.
Fungo primaverile, cresce nei prati e nei pascoli di montagna a gruppi o cerchi.

All'articolo 4 il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere le parole da: «o di due chilogrammi» fino a: «georgii», e conseguentemente sopprimere il comma 3.

4.1

Lo metto ai voti.

È approvato.

Avverto che, con l'approvazione di questo emendamento, viene a decadere anche la tabella allegata.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 5 aggiungere in fine: «salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali».

5.1

FOGU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 5.1 del relatore, ma propone un subemendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'emendamento stesso, le parole «, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi».

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento all'emendamento 5.1 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1 presentato dal relatore con la modifica testè approvata.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2, precedentemente accantonato.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho riformulato l'emendamento 2.6 apportando alcune modifiche formali e tenendo conto della nuova numerazione dei commi conseguente agli emendamenti precedentemente approvati.

Il nuovo testo dell'emendamento, tendente ad introdurre nell'articolo un comma iniziale, è il seguente: «I proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta, senza autorizzazioni, dei funghi epigei spontanei delimitando anche in forma consorziata, con apposite tabelle esenti da tasse, gli appezzamenti interessati. Essi non sono soggetti alle limitazioni e ai divieti previsti dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1, e sono esentati dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

BORRONI. Vorrei dichiarare a nome del Gruppo del PDS la nostra astensione su questo emendamento. Se da una parte comprendiamo la ragione per cui si tende a favorire i proprietari ed i conduttori di terreni, nel senso che abbiamo convenuto che la raccolta dei funghi possa anche essere intesa come una forma di integrazione del reddito, d'altra parte però ci pare che venga introdotta una forma palese di ingiustizia nel momento in cui questi proprietari e conduttori di terreni non sono soggetti a quanto stabilito dalla norma che prevede l'istituzione del patentino.

Per questa ragione, quindi, il nostro atteggiamento sarà di astensione.

ICARDI. Annuncio l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6 nel nuovo testo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora agli articoli seguenti, di cui do lettura:

Art. 7.

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.

2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio.

È approvato.

Art. 8.

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

È approvato.

Art. 9.

1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 10.

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonchè il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonchè la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 11.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli ispettori di igiene, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.

2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge», aggiungere le altre: », oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri.»

11.1

Al comma 1 sostituire le parole: «gli ispettori di igiene» con le parole: «gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente.»

11.2

Aggiungere in fine il seguente comma: «Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione che si avvalgono anche del proprio personale adetto a tali mansioni».

11.3

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero modificare l'emendamento 11.3 eliminando le parole «che si avvalgono anche del proprio personale adetto a tali mansioni».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

È approvato.

Art. 13.

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 100 mila, nonchè, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

A questo articolo occorre apportare una modifica formale di coordinamento in relazione al testo approvato dell'articolo 2 sostituendo

do, al comma 1, le parole: «la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2» con le altre: «il ritiro del patentino di cui all'articolo 2, comma 3».

Metto a voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo coordinato.

È approvato.

CAPO II.

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 14.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

È approvato.

Art. 15.

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.

È approvato.

Art. 16.

1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus cibarius*;

c) *Cantharellus lutescens*;

d) *Amanita caesarea*;

e) *Morchella* (tutte le specie);

f) *Clitocybe gigantea*, *nebularis*, *geotropa*;

g) *Tricholoma georgii*;

h) *Pleurotus eringii*;

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al Comma 1, aggiungere: «i) Armillaria mellea».

16.1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 17.

1. Con la denominazione di «funghi secchi» possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

- a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);
- b) *Cantharellus* (tutte le specie);
- c) *Agaricus bisporus*;
- d) *Marasmius oreades*;
- e) *Auricularia auricula-judae*.

2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la denominazione di «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: «Contenuto conforme alla legge».

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 18.

1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1 milione.

È approvato.

Art. 19.

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come *extra* (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. È consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati ai soli fini della utilizzazione industriale, purchè i frammenti ottenuti abbiano caratteristiche merceologiche superiori.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole «Boletus edulis» aggiungere «e relativo gruppo».

19.1

Sostituire il comma 2 col seguente: «È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purchè rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5».

Metto ai voti l'emendamento 19.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 20.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento \pm 2 m/m.

È approvato.

Art. 21.

1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

È approvato.

Art. 22.

1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.

È approvato.

Art. 23.

1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero innanzitutto rivolgere un grato e riconoscente pensiero ai colleghi che hanno partecipato in questi ultimi mesi alla predisposizione dell'attuale testo.

Il lavoro di revisione del documento proveniente dalla Camera dei deputati ha richiesto molto tempo e la nostra completa disponibilità. Ringrazio i colleghi per aver dato il loro assenso sul testo attualmente al nostro esame e mi auguro che anche la Commissione omologa della Camera dei deputati possa approvare il provvedimento secondo l'impostazione data dalla nostra Commissione.

Due sono i problemi che hanno caratterizzato l'*iter* del provvedimento. Si riferiscono innanzitutto ai controlli per il consumo alimentare dei funghi sia per i privati cittadini che per la pubblica vendita, e in particolare il provvedimento svolge un ruolo di regolamentazione nella raccolta di questi frutti della terra. Si tratta di due problematiche che sono venute alla luce nel corso della discussione, fondamentali per la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente in cui vive l'uomo.

Sarebbe stato impossibile trovare delle soluzioni ideali: comunque il testo approvato risponde positivamente a quei principi fondamentali che hanno ispirato la Commissione. Si è tenuto conto del fatto che le leggi sono valide soltanto quando sono applicabili; inoltre, ricordo a me stesso e ai colleghi che la micologia è una scienza e come tale va incoraggiata nell'ottica di un progresso scientifico. Abbiamo dunque cercato, con l'introduzione del patentino, di creare una categoria di persone maggiormente preparate nel riconoscimento e nella raccolta dei funghi.

Questo disegno di legge va considerato una legge quadro che tiene conto dei principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione, che lascia alle regioni la competenza nella realizzazione e nell'attuazione di un disegno unitario.

BORRONI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore di questo disegno di legge perchè ritiene che esso dia finalmente una risposta a problemi rimasti aperti; inoltre, corrisponde all'obiettivo di definire un quadro di norme coerenti su scala nazionale e nel contempo

di valorizzare la funzione delle regioni attraverso l'attribuzione di competenze.

Come è già stato sottolineato dal relatore, la discussione, sia in Sottocommissione che in questa sede, aveva l'obiettivo di contemperare l'esigenza della tutela del territorio, e in modo particolare della salute dei cittadini, con le esigenze ormai consolidate dei raccoglitori di funghi.

È bene ricordare che nell'introdurre le modifiche la Commissione non ha agito da sola ma si è avvalsa, con l'ausilio di audizioni, della collaborazione e dei suggerimenti di associazioni ecologiche e ambientaliste.

Per queste ragioni, pur esposte in maniera sintetica, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo.

ICARDI. Desidero sottolineare che il lavoro svolto per l'approvazione del provvedimento è stato positivo. Anche se non si tratta di una legge fondamentale dello Stato, il provvedimento è importante perchè ricopre un ruolo per alcuni aspetti decisivo. Esso ha infatti una rilevanza economica, perchè in tutte le regioni italiane la raccolta dei funghi presenta un aspetto economico, ed ha rilevanza dal punto di vista igienico perchè un maggior controllo nella raccolta dei funghi può evitare gli inconvenienti ed anche gli incidenti che si sono verificati in passato. Come è stato sottolineato dal collega Borroni, le audizioni che si sono svolte in sede ristretta hanno fornito un contributo decisivo per la discussione e l'approvazione del disegno di legge. Per i suddetti motivi il mio voto è favorevole.

MOLTISANTI. A nome del Movimento sociale italiano vorrei esprimere il nostro voto favorevole su questo provvedimento. Noi riteniamo che con esso si dia finalmente una soluzione positiva all'annoso problema della regolamentazione della raccolta dei funghi; soprattutto con l'istituzione del patentino si cerca di salvaguardare la salute dei cittadini, e questo rappresenta una garanzia perchè chi vuol dedicarsi a questa attività deve prepararsi e quindi acquistare competenza. È quindi un fatto positivo l'approvazione di questo provvedimento, che poi le regioni saranno demandate ad applicare.

GIBERTONI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord su questo provvedimento.

ZANGARA. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento. Bisogna dare atto al relatore, senatore Rabino, e a quanti in sede di Sottocommissione hanno lavorato all'elaborazione del testo di aver svolto un lavoro serio ed approfondito per un settore lasciato per troppo tempo senza direttive che con questo provvedimento trova la sua regolamentazione.

È stata sottolineata in questa sede da parte di tanti colleghi la novità dell'introduzione del patentino, con la speranza che gli operatori e gli appassionati nonchè i commercianti e gli operatori del settore agricolo

che agiscono in questo campo opereranno in maniera diversa, nell'interesse generale della collettività e di quanti amano questo settore. Mi sembra anche importante avere introdotto norme per la tutela del territorio, e mi auguro che la Camera approvi a sua volta in breve tempo il testo così come licenziato da questa Commissione.

FOGU, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo vuole esprimere la propria soddisfazione e complimentarsi con la Commissione tutta ed il suo Presidente, ma soprattutto con il relatore Rabino che assieme ai colleghi della Sottocommissione ha svolto un intenso lavoro per migliorare ulteriormente il testo pervenutoci dalla Camera, ascoltando i rappresentanti delle associazioni micologiche e valutando le istanze che provenivano soprattutto dai gruppi ecologisti.

Si tratta di un testo che traccia dei principi fondamentali, lasciando poi alle regioni il compito di disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione stessa dei funghi, stabilendo anche dei punti fondamentali sul recupero e la salvaguardia del territorio.

PRESIDENTE. Il Presidente vuole associarsi ai ringraziamenti al relatore e a tutti i colleghi della Commissione che hanno concorso notevolmente sia nella fase propositiva che nel dibattito all'approvazione di questo provvedimento.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 685 nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 226 resta assorbito.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Borroni ed altri. Ne do lettura:

BORRONI, BENVENUTI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, MINUCCI Adalberto, NERLI, TADDEI, ZUFFA, FRANCHI, PEZZONI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. - Premesso:

che l'Italia è un paese che si contraddistingue per una significativa presenza di prodotti tipici;

che in più di una occasione si è ribadita la necessità di una rigorosa tutela di tali prodotti onde evitare che altri paesi possano utilizzare le denominazioni originali;

che in uno dei due rami del Parlamento, la Camera dei deputati, si è avviata la discussione su un progetto di legge che disciplina la protezione e la valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari tipici;

che, sulla base di notizie apparse su alcuni organi di stampa nazionali, viene ventilata l'ipotesi che la CEE, ridiscutendo gli accordi

bilaterali con l'Australia, avrebbe accolto la richiesta di autorizzare i vinicoltori australiani a commercializzare il loro vino come Chianti sino al 1997;

che tutto ciò provocherebbe gravissime conseguenze sul piano economico per la nostra agricoltura,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sia a conoscenza di tale ipotesi e quali iniziative intenda assumere per tutelare gli interessi nazionali che verrebbero gravemente colpiti da un tale accordo.

(3-00359)

FOGU, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Va innanzitutto rammentato che l'Australia si è sempre rifiutata di concordare un'intesa con i paesi produttori di vino, ed in particolare con la Comunità europea, sul riconoscimento delle denominazioni d'origine, e quindi sulla tutela reciproca delle denominazioni stesse.

In tempi relativamente recenti la Commissione CEE è peraltro riuscita ad intavolare un dialogo con le autorità di Canberra, favorita dal fatto che le stesse hanno cominciato a mostrare un maggior interesse ad avere migliori contatti di carattere tecnico-economico con i paesi dell'area comunitaria. In tale contesto si colloca il negoziato in corso tra la Commissione CEE e le autorità australiane per la conclusione di un accordo circa l'abbandono da parte australiana dell'uso delle denominazioni di origine dei vini comunitari e nello stesso tempo della loro tutela in Australia. Tuttavia, per talune denominazioni - tra le quali è compreso il Chianti - è stato richiesto un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 1997) prima dell'abbandono del loro utilizzo da parte australiana.

Va rilevato che il negoziato per la conclusione di tale accordo è da valutare positivamente in quanto, una volta definito, consentirà di pervenire al riconoscimento della tutela delle nostre denominazioni d'origine, ponendo fine agli abusi sinora posti in essere dai produttori vinicoli australiani nell'uso di denominazioni di vini italiani di grande prestigio.

Si precisa inoltre che la richiesta avanzata dall'Australia per la continuazione dell'uso della denominazione Chianti consente di fissare un termine esatto entro cui l'uso di tale denominazione dovrà cessare definitivamente da parte del paese in questione. È da tenere altresì presente che, analogamente a quanto previsto per il Chianti, anche per altre denominazioni di prodotti comunitari altrettanto prestigiose - quali ad esempio Champagne, Porto eccetera - sono previsti periodi transitori. La delegazione italiana è comunque già intervenuta presso l'esecutivo CEE affinché il periodo transitorio richiesto dall'Australia per l'uso della denominazione Chianti venga limitato il più possibile.

Si ritiene in ogni caso che la soluzione prospettata costituisca un passo avanti nella regolamentazione dei rapporti bilaterali con alcuni paesi terzi, in grado di consentire di iniziare a mettere ordine nella materia, che in caso contrario permanerebbe nell'attuale situazione di pieno caos.

Si assicura che la delegazione italiana continuerà a seguire con il massimo impegno tutte le problematiche riguardanti il riconoscimento

e la tutela delle denominazioni di origine, al fine di giungere ad una soluzione quanto più soddisfacente dell'accordo in questione, nonché alla definizione delle trattative tuttora in corso con gli Stati Uniti d'America, che proprio sul problema del Chianti presentano le maggiori difficoltà.

BORRONI. Signor Presidente, prendo atto della risposta data dal Governo. Avrei avuto interesse a conoscere, in termini quantitativi, quale sia la produzione di vino che viene consentita per il marchio del Chianti fino al 1997.

Riconosco che, in seguito alle notizie comparse sui giornali e che ci hanno spinto a presentare questa interrogazione, il Governo si è mosso con una certa tempestività. Sarebbe però auspicabile, quando si verificano episodi di questo tipo, un maggior coinvolgimento delle categorie dei produttori e inoltre si dovrebbe porre in essere - più di quanto non sia stato fatto in questo caso - una difesa più attenta della qualità e della tipicità delle nostre produzioni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.TESSA MARISA NUDDA

